

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6457 Anno 2017

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: FERNANDES GIULIO

Data pubblicazione: 13/03/2017

ORDINANZA

sul ricorso 20424-2015 proposto da:

DI PALO MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO NAVACH;

- *ricorrente*-

nonchè contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARIE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dell'avvocato MAURO RICCI, unitamente agli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

- *resistente*-



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 458/2015 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

RILEVATO

che, con sentenza depositata il 18 marzo 2015, il Tribunale di Trani, a seguito di consulenza tecnica espletata nell'ambito del giudizio di merito instaurato ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., dichiarava che Di Palo Marina aveva diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° marzo 2012 e condannava l'INPS alla rifusione delle spese processuali liquidandole in complessivi euro 2.000,00 oltre IVA, CAP e rimborso spese generali con distrazione in favore del procuratore antistatario;

che per la cassazione di tale decisione nella parte relativa alla statuizione sulle spese la Di Palo propone ricorso affidato ad un unico motivo;

che l'INPS ha depositato procura;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ, ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

CONSIDERATO

che con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del DM n. 55 del 10.3.2014, degli artt. 24 della L. 13.6.1942 n. 794, 4, comma 1, del DM 5.10.1994 n. 585 e della L. 7.11.1957 n. 1051 nonché vizio di motivazione (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 , cod. proc. civ.) assumendosi che il Tribunale aveva liquidato le spese processuali senza indicare il sistema

di liquidazione adottato ed in violazione dei parametri fissati dal DM n.55/2014;

che il motivo è fondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (Cass. Sez. Unite n. 17405 del 12/10/2012 per tutte) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016) sicchè alla presente fattispecie va applicato il D.M. 55/2014 , in vigore dal 3 aprile 2014, essendo stata operata la liquidazione qui censurata con sentenza del 27 gennaio 2015;

che, quanto alla determinazione degli scaglioni applicabili, occorre invece tener conto della pronuncia delle Sez. Unite (sentenza n. 10455 del 21 maggio 2015) che - risolvendo il contrasto determinatosi in relazione al criterio per determinare il valore della causa ai sensi del primo o del secondo comma dell'art.13 cod. proc. civ. - ha affermato il seguente principio di diritto: "ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13, comma primo, cod. proc. civ., per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni";

che, con riferimento all'asserito vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. 55/2014 se ne deve rilevare la insussistenza nella normativa, secondo la quale (artt. 1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (è stato anche chiarito, con riferimento al DM 140/2012, che il giudice era tenuto ad indicare le

concrete circostanze che la giustificavano solo in caso di deroga ai minimi e massimi stabiliti dal citato DM 140/2012, cfr. Cass. n. 18167 del 16/09/2015; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto 2016, n. 16225);

che, pertanto, applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra euro 5.200 ed euro 26.000,00 (due annualità della prestazione dell'indennità di accompagnamento) ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione – tenuto conto di tutte le fasi previste dal citato DM n. 55/2014, ovvero tre per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito – sono, per il procedimento di istruzione preventiva, euro 1.314,00 e per il giudizio di merito euro 2.884,50 (trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 – cause di previdenza);

che, quindi, la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata sentenza è inferiore ai detti minimi e non risulta espressa alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato DM 55/2014 in relazione alle singole fasi processuali;

che, dunque, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va accolto, l'impugnata sentenza va cassata nella parte relativa alla statuizione sulle spese con decisione nel merito – ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – liquidando le spese relative alla fase di merito in favore della Di Palo in complessivi euro 4.198,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% con attribuzione all'avv. Massimo Navach per dichiarato anticipo fattone;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico dell'INPS e vengono liquidate come da dispositivo

A

con attribuzione all'avv. Massimo Navach per dichiarato anticipo fattone;

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza in relazione al capo afferente la liquidazione delle spese di lite e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in favore di Di Palo Marina in complessivi euro 4.198,50 per compensi professionali oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%; condanna l'INPS alle spese del presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%; con attribuzione all'avv. Massimo Navach.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.